



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA

N. 767/18 SENT. LAV
N. 817/8 CRONOL
N. 652/16 P.A.G.L

in persona della dott.ssa Viviana Urso, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 12.7.2018 ha pronunciato art. 429 c.p.c., dandone integrale lettura, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 652 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016,
proposta da:

[REDACTED]
[REDACTED]

rappresentati e difesa dall'avv. Simona Manca del foro di Lecce per procura a margine del ricorso

RICORRENTI

contro:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e da questa patrocinato *ex lege*

RESISTENTE

V

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti riassumono il ricorso già proposto al TAR e definito con pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, esponendo: di essere docenti precari delle Accademie di Belle Arti e di avere prestato servizio presso l'Accademia legalmente riconosciuta Rosario Gagliardi di Siracusa; di avere partecipato alla selezione disciplinata dal DM 526 del 30.6.2014 per la costituzione delle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato; di avere presentato domanda, il Basile nelle sue classi di concorso AB PR 25 Restauro Indirizzo 2 e AB PR 24 Restauro Indirizzo 1 e il Puglisi nella AB PR 47 Stile, Storia dell'Arte e del Costume e AB PR 31 Fotografia; di non avere potuto trasmettere la domanda telematicamente in quanto il Miur, dopo la pubblicazione del bando e contrariamente all'art. 2 dello stesso, aveva impedito l'accesso alla selezione per coloro che avevano maturato i pregressi anni accademici di insegnamento presso Accademie legalmente riconosciute, inserendo nella pagina web soltanto le Accademie statali; di avere presentato quindi la domanda con modalità non telematiche, spedendola in formato cartaceo a mezzo raccomandata a.r.; di essere stati esclusi dalle graduatorie pur presentando tutti i requisiti per partecipare alla selezione come previsti dal bando; di avere presentato reclamo che era stato disatteso; di avere diritto ad essere inclusi nelle graduatorie.

Tanto premesso, i ricorrenti chiedono che sia accertato e riconosciuto il loro diritto all'inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle Accademie di tutta Italia a far data dalla pubblicazione della graduatoria definitiva (28.10.2014).

Il Miur, resistendo al ricorso, eccepisce di non avere ricevuto le domande di partecipazione alla selezione né con modalità web, né con modalità di spedizione della raccomandata a.r. in formato cartaceo e comunque chiede il rigetto della domanda non essendo riconosciuto ai fini dell'inserimento in graduatoria il servizio prestato presso le ABA legalmente riconosciute, dovendo l'ambito applicativo dell'art. 19 co. 2 DL 128 2013 essere interpretato sulla base dell'art. 2 comma 1 legge 508/1999 di riforma delle Accademie di belle Arti che non contempla tra le istituzioni di alta cultura di cui all'art. 33 Cost. le Accademie legalmente riconosciute.

All'udienza odierna la causa, previa discussione orale, viene decisa mediante lettura della presente sentenza.

Preliminarmente va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di controversia che verte sull'impugnazione della graduatoria quale atto della pubblica amministrazione che rientra tra



gli atti di gestione del rapporto di lavoro subordinato del pubblico dipendente, non avendo ad oggetto l'impugnazione di atti generali di macro-organizzazione, configurandosi esclusivamente questioni di diritto soggettivo: i ricorrenti non muovono alcuna censura di legittimità ai criteri generali organizzativi adottati dalla PA, ma invocano la corretta applicazione del bando disciplinante la selezione a mobilità, ritenendosi pregiudicati dall'esclusione operata dal Miur.

Sempre preliminarmente va rilevato che è pacifico che la domanda non potesse essere materialmente trasmessa per via telematica e i ricorrenti hanno fornito la prova della trasmissione a mezzo raccomandata.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il DM 30.6.2014 n. 526 prevede al comma 2 (*soggetti ammessi*): *Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d'istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.*

Tra i requisiti per essere ammessi alla selezione, essendo incontestati e comunque dimostrati gli altri, è previsto quello dell'aver maturato, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il nodo interpretativo attiene all'inclusione o meno delle Accademie legalmente riconosciute tra le "istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica".

Deve concordarsi con le pronunce già emesse sul punto sia dalla giustizia amministrativa (TAR Lazio 11527/2015) che da quella ordinaria di merito (Trib. La Spezia 368/2016; Trib. Brindisi 1309/2017; Trib. Cosenza 1936/2017), che hanno riconosciuto il diritto di fare valere per l'accesso alla selezione di cui al DM 526 gli anni di insegnamento presso le Accademie Legalmente riconosciute, sul presupposto che anch'esse facciano parte delle "istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica", come si evince sia dal testo della legge 508/1999, di riforma delle



Accademie di belle Arti che non distingue tra Accademie nazionali e Accademie legalmente riconosciute, sia dall'illogicità che conseguirebbe dal negare l'inclusione nell'AFAM alle istituzioni non statali che tuttavia sono autorizzate a rilasciare esse stesse titoli di "Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica" (art. 11 DPR 212/05).

In definitiva, in assenza di norme di esclusione, il richiamo contenuto nel regolamento per la partecipazione alla selezione (DM 526/2014) agli anni di insegnamento *nelle medesime istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica* deve intendersi esteso agli anni di insegnamento nelle Accademie legalmente riconosciute, in quanto esse stesse facenti parte del sistema dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

Va dichiarato quindi il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle Accademie di tutta Italia a far data dalla pubblicazione della graduatoria definitiva (28.10.2014).

Le spese del presente giudizio devono essere compensate per la novità della questione.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c., accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle Accademie di tutta Italia: [redacted] nelle classi di concorso AB PR 25 Restauro Indirizzo 2 e AB PR 24 Restauro Indirizzo 1 e [redacted] Stefano nella classe AB PR 47 Stile, Storia dell'Arte e del Costume e nella classe AB PR 31 Fotografia.

Compensa le spese processuali.

Siracusa 12 luglio 2018.

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Viviana Urso

